



Provincia di Treviso  
**Comune di Crocetta del Montello**  
**PARERE del REVISORE UNICO**

Su

**BOZZA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**  
**“COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE .**  
**APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

**PARERE N. 72 del 16 gennaio 2025**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 18.01.2022,

**CONSIDERATO**

- Che con delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 23.04.2024 il Consiglio Comunale ha manifestato il proprio interesse ad aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile di area vasta promossa dal Consiglio di Bacino Priula ed assumere il ruolo di fondatore per il perseguimento delle finalità così sintetizzate: procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i suoi membri;
- Considerato inoltre che il Comune ha la facoltà e la responsabilità di promuovere iniziative volte a migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica sul proprio territorio;
- Che tale adesione del Comune di Crocetta del Montello alla Fondazione, quale membro fondatore, comporta una quota di contribuzione calcolata secondo una suddivisione millesimale mediante una assegnazione di 1 quota ogni 1000 abitanti (con riferimento all’ultimo censimento) arrotondata per eccesso all’intero della quota superiore, su di una quota di fondo patrimoniale della Fondazione di partecipazione deve avere una consistenza minima di € 30.000,00;
- Che tale adesione quale membro fondatore, oltre alla quota relativa al fondo patrimoniale di competenza e alle spese notarili di costituzione del CER da rimborsare al Consiglio di Bacino Priula per la quota parte di spese dovute, calcolate in base alle quote ad ognuno spettanti non determina

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, ovvero riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente;

### **ESAMINATA**

- La bozza di Statuto della fondazione di partecipazione pervenuto all'ente con prot. n. 12130 del 19.09.2024

### **TENUTO CONTO**

- Che l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.lgs. 267/2000 prevede il parere dell'Organo di Revisione sulle proposte di partecipazione ad organismi esterni;
- Che con la L. 147/2013 è stato abrogato l'art. 9 comma 6 del DL 95/2012 che prevedeva il divieto agli Enti Locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite;
- Che gli scopi dalla costituenda Fondazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune.

### **VISTO**

Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati;

### **CONSIDERATO**

Che l'ente locale non risulta esposto patrimonialmente all'attività della fondazione in quanto la possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse pubblico per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa come autosufficienza patrimoniale, ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sez Corte Conti Lombardia 67/2010/PAR, 365/2011/PAR, 70/2017 PAR e Corte Conti Veneto 130/2020/PAR )

### **ESPRIME**

per quanto di competenza, il proprio **parere favorevole** ai sensi dell'art. 239 del TUEL sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

Dr.ssa Michela Marrone

*(firmato digitalmente)*